

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 03/10/2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 2013, n. 624

P.O. Puglia FSE 2007/2013: Organizzazione per l'attuazione del P.O. Puglia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5767 del 21.11.2007 e modificato con Decisione C(2013) 4072 dell'8.07.2013.

Il Presidente della Regione

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera h) dello Statuto della Regione Puglia (Legge Regionale 7 febbraio 2004 n. 1);

VISTA la normativa comunitaria, ed in particolare, il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell'I 1 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;

VISTO il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo Convergenza, Regione Puglia, adottato con Decisione della Commissione Europea n. C/2011/9905 del 21/12/2011 e successivamente modificato con Decisione C(2013) 4072 dell'8.07.2013;

VISTO il D.P.G.R. n. 106 del 04/02/2010, pubblicato sul B.U.R.P. n. 28 del 11/02/2010, con il quale è stato approvato l'atto di "Organizzazione per l'attuazione del P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007";

VISTO il D.P.G.R. n. 413 del 17/05/2012, pubblicato sul B.U.R.P. n. 76 del 24/05/2012, avente ad oggetto "Integrazione e modifica D.P.G.R. del 17 giugno 2011, n. 675", con il quale è stato modificato l'assetto organizzativo dell'Area Politiche per lo sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione istituendo il Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE e rimodulando le funzioni del Servizio Formazione Professionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1509 del 02/08/2013, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 10/09/2013, che demanda al Presidente della Giunta Regionale l'adozione delle modifiche all'atto di organizzazione per l'attuazione del P.O. Puglia FSE 2007/2013 di

DECRETA

E' adottato il seguente nuovo atto di organizzazione: "Organizzazione per l'attuazione del P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5767 del 21.11.2007 (20071T051P0005) e modificato con Decisione C(2013) 4072 dell' 8.07.2013".

Organizzazione per l'attuazione del P.O. PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5767 del 21.11.2007 (20071T051P0005) e modificato con Decisione C(2013) 4072 dell'8.07.2013

Art. 1

Principi Generali

- 1. Con il presente atto di organizzazione, la Regione Puglia, in conformità a quanto già stabilito dal Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo, dal Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio de111/07/2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei succitati Regolamenti (CE), e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2282 del 29/12/2007, disciplina il sistema gestionale per l'attuazione del P.O. Puglia FSE 2007/2013 ad integrazione con quanto stabilito dal DPGR n. 161/2008 sull'assetto generale di organizzazione regionale e a modifica ed integrazione con quanto stabilito dal DPGR n. 106 del 4 febbraio 2010.
- 2. Per quanto non diversamente stabilito nelle seguenti disposizioni, si applica la disciplina contenuta nel DPGR n. 161/2008.
- 3. Oltre che per effetto dei meccanismi espressamente stabiliti nel presente atto, il governo dei processi di integrazione e di composizione delle dinamiche organizzative delle strutture e le figure del PO con l'ordinaria attività istituzionale della Giunta regionale è svolto dalla Conferenza di direzione di cui all'art. 7 del DPGR n.161/2008 (di seguito "Conferenza di direzione"), integrata con l'Autorità Ambientale e dalla Referente per le Pari Opportunità.
- 4. Tutti i soggetti coinvolti, a tutti i livelli di responsabilità previsti, dovranno svolgere la propria attività secondo procedure e modalità che, nel rispetto del principio di buona e corretta amministrazione, siano ispirate al raggiungimento di obiettivi specifici e misurabili, e siano improntate alla leale collaborazione e alla più ampia integrazione.
- 5. I sistemi di valutazione delle prestazioni lavorative e professionali dovranno tenere conto del raggiungimento dei risultati e del rispetto del complesso dei principi stabiliti nel precedente comma.
- 6. La Giunta Regionale, in caso di mancato raggiungimento dei risultati assegnati rispettivamente all'Autorità di Gestione, ai Responsabili di Asse, ai Responsabili di Gestione, all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit, all'Autorità Ambientale, al Referente per le Pari Opportunità, al Responsabile dei rapporti con il Partenariato, valutati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 del DPGR n. 161/2008, può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 22 del DPGR n. 161/2008.

TITOLI I GESTIONE E ATTUAZIONE DEL PO

Art. 2

Autorità di Gestione (AdG)

- 1. L'Autorità di Gestione (di seguito AdG) adempie a tutte le funzioni corrispondenti a quanto definito dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, secondo le modalità attuative definite dal Regolamento (CE) n. 1828/2006.
- Il Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, Autorità di Gestione del PO Puglia FSE 2007-2013, si relaziona con i dirigenti dei Servizi Formazione Professionale e Politiche per il Lavoro competenti, rispettivamente, per gli Assi I "Adattabilità", III "Inclusione sociale", IV "Capitale umano" e V "Transnazionalità e interregionalità" e l'Asse II "Occupabilità".
- Il Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, Autorità di Gestione del PO Puglia FSE 2007-2013, si relaziona inoltre con il Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale, al quale sono assegnate risorse umane dedicate alla gestione delle politiche giovanili a valere sul FSE.
- Tenuto conto della natura trasversale del FSE rispetto alla organizzazione regionale, il Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, Autorità di Gestione del PO Puglia FSE 2007-2013, ha la competenza diretta degli Assi VI "Assistenza Tecnica" e VII "Capacità Istituzionale".
- In particolare, il Servizio Autorità di Gestione PO FSE, in qualità di Autorità di Gestione è tenuta a:
- a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al Programma Operativo e rispettino la vigente normativa comunitaria e nazionale per l'intero periodo di attuazione;
- b) informare il Comitato di Sorveglianza sui risultati della verifica di cui al paragrafo 5.1.3;
- c) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni, anche su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
- d) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione attuata nell'ambito del Programma Operativo, e assicurare la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione:
- e) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f) garantire che le valutazioni del Programma Operativo siano svolte conformemente all'art. 47 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
- g) stabilire procedure tali che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 90, per i tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o, qualora si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale;
- h) garantire che l'Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
- i) guidare i lavori del Comitato di Sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del Programma Operativo;

- j) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;
- k) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
- I) nel quadro dell'iniziativa "Regions for economic change":
- i) prevedere, i necessari dispositivi per integrare nel processo di programmazione i progetti innovativi derivanti dai risultati delle reti nelle quali la Regione è coinvolta;
- ii) consentire la presenza, nel Comitato di Sorveglianza, di un rappresentante (in qualità di osservatore) di tali reti per riferire sullo stato delle attività della rete;
- iii) prevedere almeno una volta l'anno un punto all'OdG del Comitato di Sorveglianza nel quale si illustrano le attività della rete e si discutono i suggerimenti pertinenti per il Programma;
- m) fornire informazioni per Asse sul ricorso alla complementarietà tra i Fondi strutturali;
- n) esprimere, su richiesta dei Servizi preposti, i pareri di coerenza con il PO FSE 2007/2013 per gli interventi relativi agli Assi gestiti direttamente dagli stessi;
- o) coordinare l'attività di controllo del PO Puglia FSE 2007/2013, riferita sia agli Assi di competenza diretta che a quelli di competenza del Servizio Formazione Professionale e del Servizio Politiche per il Lavoro.

L'Autorità di Gestione assicura, altresì, l'impiego di sistemi e procedure per garantire l'adozione di un'adeguata pista di controllo, nonché di procedure di informazione e di sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati.

2. I Servizi regionali interessati alle operazioni cofinanziate dal FSE per gli Assi di competenza, in particolare il Servizio Formazione Professionale e il Servizio Politiche per il Lavoro, collaborano con l'Autorità di Gestione al fine di assicurare la completa e tempestiva attuazione del PO. In particolare, nel rispetto delle procedure definite dall'Autorità di Gestione stessa e limitatamente alle attività di propria competenza, tali Servizi gestiscono un gruppo omogeneo di operazioni, per il quale sono responsabili delle procedure di selezione, attuazione, monitoraggio. I Dirigenti del Servizio Formazione Professionale e del Servizio Politiche per il Lavoro garantiscono, altresì, la trasmissione all'AdG delle informazioni comunicate loro da RdA e RdG incardinati negli Assi di propria competenza.

Più specificatamente, le funzioni svolte dal Servizio Formazione Professionale e dal Servizio Politiche per il Lavoro sono:

- concorrere alla definizione dei documenti di programmazione e dei criteri di selezione delle operazioni secondo le rispettive competenze settoriali;
- garantire la corretta gestione finanziaria per quanto concerne le attività di propria competenza e in coerenza con le disposizioni normative comunitarie di cui al Titolo VII del Regolamento (CE) 1083/06 al fine di concorrere alla dichiarazione di spesa di cui all'art. 86 dello stesso Regolamento;
- elaborare i bandi e gli avvisi utilizzando i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, con possibilità di richiedere all'AdG i pareri di coerenza con il PO FSE 2007/2013 per gli interventi relativi agli Assi gestiti direttamente dagli stessi;
- individuare le operazioni e i beneficiari da ammettere a contributo, in conformità con i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza e secondo le procedure definite dall'Autorità di Gestione;
- emettere gli atti di impegno e di liquidazione nei confronti dei beneficiari delle operazioni finanziate;
- alimentare il sistema informativo regionale MIR con le informazioni concernenti l'avanzamento finanziario, procedurale e fisico di tutte le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili;
- prevedere che i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- collaborare alle attività di valutazione del PO;

- predisporre e aggiornare le piste di controllo per le operazioni di propria competenza, secondo le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione e nel rispetto dell'art. 15 del Regolamento (CE) 1828/2006;
- fornire all'Autorità di Gestione tutte le informazioni utili per l'organizzazione del Comitato di Sorveglianza e per la predisposizione della relativa documentazione;
- fornire all'Autorità di Gestione tutte le informazioni utili ad elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;
- concorrere con l'Autorità di Gestione nel garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
- applicare le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione per la comunicazione delle irregolarità;
- attivare le procedure di recupero nei confronti dei Beneficiari degli importi indebitamente versati, con riferimento agli esiti delle attività di controllo.
- 3. L'Autorità di Gestione, per esercitare le proprie funzioni di gestione e attuazione del Programma Operativo, compreso il raccordo con i Servizi regionali interessati alle operazioni cofinanziate dal FSE per gli Assi di competenza, si avvale del supporto dell'assistenza tecnica e di adeguate risorse umane e materiali.

In particolare, con riferimento agli adempimenti connessi all'attuazione del Programma Operativo, sono individuate delle Unità di staff alle dirette dipendenze dei Dirigenti del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, Servizio Formazione Professionale, Servizio Politiche per il Lavoro e Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale. Tale incarico è affidato, dai Dirigenti dei Servizi competenti, a dipendenti appartenenti alla categoria D ed è equiparato a Posizioni Organizzative o Alte Professionalità, in ragione del grado di responsabilità affidata ed alla complessità del ruolo ricoperto.

- 4. L'AdG adotta le iniziative necessarie per assicurare la adeguata operatività della Autorità di Certificazione e della Autorità di Audit, di cui ai successivi articoli 8 e 9, per lo svolgimento dei relativi compiti riferiti all'attuazione del P.O. FSE 2007-2013, nonché per assicurare l'effettiva operatività delle strutture deputate all'applicazione dei principi orizzontali definiti nello stesso Programma Operativo.
- 5. L'incarico di AdG è compatibile con quello di Responsabile di Asse.
- 6. L'AdG assume, ove necessario, apposite intese per l'integrazione, verticale e orizzontale, tra le attività ordinarie e quelle oggetto dell'attuazione del P.O. Puglia FSE 2007-2013. L'AdG, nell'ambito delle proprie competenze, ha individuato il Servizio Comunicazione Istituzionale quale struttura responsabile dell'attuazione, in raccordo con l'AdG, del Piano di Comunicazione del PO Puglia FSE 2007-2013.

Art. 3

Responsabile di Asse (RdA)

- 1. Il Responsabile di Asse (di seguito RdA) cura il perseguimento degli obiettivi specifici ed operativi dell'asse come stabilito nel P.O. FSE 2007/2013, assicurando, attraverso il coordinamento dei Responsabili di Gestione, di cui all'articolo successivo, la coerenza dell'attuazione delle singole attività rispetto agli obiettivi dell'Asse e alle determinazioni del Comitato di Sorveglianza del programma.
- II RdA, in particolare, provvede a:
- emanare, ove necessario, le linee di indirizzo e di azione per i Responsabili di Gestione;
- sovrintendere al corretto andamento del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'Asse nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, gli audit e la valutazione;
- monitorare l'attuazione degli interventi, assumendo, ove necessario, le opportune iniziative correttive/migliorative;
- in caso di necessità, procedere all'adozione di atti e provvedimenti di competenza dei Responsabili di Gestione degli interventi compresi nell'Asse, dandone immediata informativa al Dirigente del Servizio competente;

- monitorare l'andamento delle attività assegnate ai Responsabili di Gestione;
- garantire che l'Autorità di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e alle verifiche eseguite sulle spese;
- fornire al Dirigente del Servizio competente tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'art. 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- supportare il Dirigente del Servizio competente, fornendo tutti i dati e le informazioni necessarie nella elaborazione dei rapporti annuali e finale di esecuzione alla Commissione;
- introdurre la pista di controllo dell'Asse adeguata alla sorveglianza degli interventi di propria competenza, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria e successivamente verificarne l'implementazione da parte dei Responsabili di Gestione conformemente a quanto nella stessa stabilito;
- promuovere e sovrintendere agli accertamenti e alle valutazioni preliminari idonee a verificare la fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi da ammettere a finanziamento;
- verificare il rispetto delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;
- predispone le proposte di bandi/avvisi e fornire al Dirigente del Servizio competente gli elementi utili all'approvazione degli stessi, al fine di dare attuazione agli interventi di pertinenza dell'Asse;
- elaborare le schede di valutazione, secondo la tipologia di selezione e conformemente ai criteri di selezione approvati dal CdS;
- istruire la selezione delle proposte e predispone, ove necessario, la proposta di graduatoria da sottopone all'esame ed approvazione del Dirigente del Servizio competente;
- adottare le opportune iniziative affinché i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino e mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni, ferme restando le norme contabili nazionali;
- garantire la corretta implementazione del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'Asse, nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
- applicare le procedure stabilite dall'AdG per la comunicazione delle irregolarità, informando il Dirigente del Servizio competente;
- monitorare le procedure di recupero nei confronti dei Beneficiari con riferimento agli esiti delle attività di controllo, dandone comunicazione al Dirigente del Servizio competente;
- sulla base delle comunicazioni e dei dati forniti dai Responsabili di Gestione:
- fornire all'Autorità di Certificazione tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e alle verifiche eseguite sulle spese;
- assicurare l'attuazione delle procedure stabilite dall'AdG per la conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli;
- provvedere alla tempestiva comunicazione delle irregolarità riscontrate all'AdG, nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti comunitari, informando il Dirigente del Servizio competente;
- comunicare al Dirigente del Servizio competente gli importi recuperati o in attesa di recupero o revocati;
- trasmettere al Dirigente del Servizio competente le comunicazioni trimestrali sulle irregolarità;
- verificare lo stato di attuazione degli interventi relativamente all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale e rilevare le eventuali incongruenze;
- raccogliere, verificare e trasmettere al Dirigente del Servizio competente:
- i dati relativi all'attuazione dell'Asse con riferimento agli indicatori procedurali, finanziari, di realizzazione e di risultato previsti dal P.O.;
- i dati relativi alle erogazioni in regime di aiuti ai fini di un controllo efficace che assicuri il rispetto dei massimali de minimis, sia della relazione annuale;
- eventuali irregolarità riscontrate ovvero, la comunicazione che non sono state rilevate irregolarità.
- 2. In considerazione della molteplicità o rilevanza o complessità delle azioni attribuite, l'incarico di RdA

può essere attribuito dal Dirigente del Servizio competente:

- a Dirigenti con applicazione in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al DPGR n. 161/2008 e, specificamente, degli articoli, 18, comma 1 e 21, commi 2 e 3 incardinati presso l'Area Politiche per lo Sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione Servizi Autorità di Gestione PO FSE, Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale della Regione Puglia;
- a dipendenti appartenenti alla categoria D, equiparati sotto il profilo del trattamento economico ad Alte Professionalità, attraverso apposita procedura di selezione interna per il conferimento di Alte Professionalità di Tipologia A), così come istituite dall'art.6 del Contratto Collettivo decentrato integrativo del personale sottoscritto il 17/11/2008, incardinati presso l'Area Politiche per lo Sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione Servizi Autorità di Gestione PO FSE, Politiche per il Lavoro e Formazione Professionale della Regione Puglia.

La spesa relativa al trattamento economico dei RdA potrà essere garantita dalle risorse dell'Asse VI - Assistenza Tecnica del P.O. Puglia FSE 2007/2013.

- 3. Il RdA propone al proprio Dirigente sovraordinato l'assunzione degli impegni di spesa, considerato che lo stesso ne è il soggetto preposto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 78 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28.
- 4. L'incarico di RdA è affidato per un periodo che va da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni e può essere rinnovato sino al completamento del P.O. Puglia FSE 2007-2013.
- 5. Il RdA, d'intesa con il Dirigente del Servizio competente, esercita un ruolo sovraordinato nei confronti dei Responsabili di Gestione ricadenti nell'Asse definiti all'articolo successivo relativamente all'attuazione delle specifiche attività previste dal P.O. Puglia FSE 2007-2013.
- 6. In caso di mancato raggiungimento dei risultati assegnati al RdA, il Dirigente del Servizio competente per Asse, sentita l'AdG, può revocare la nomina a RdA, dandone pronta comunicazione al Servizio Personale.

Art. 4

Responsabile di Gestione (RdG)

- 1. Il Dirigente del Servizio competente, previa intesa con l'AdG, individua uno o più Responsabili di Gestione (di seguito RdG). Il RdG assume la funzione di responsabile del procedimento delle attività oggetto dell'incarico finanziate nell'ambito di un determinato Asse, provvedendo in particolare a:
- raccogliere i dati e monitorare l'attivazione degli interventi;
- attuare le attività di comunicazione e informazione ai beneficiari finali;
- predispone le proposte dei provvedimenti contabili (quali ad esempio liquidazioni a titolo di anticipo, saldi, ecc.) e tutti gli atti di gestione degli interventi finanziati (tra i quali contratti/convenzioni/ecc. con i beneficiari);
- acquisire e monitorare i dati relativi all'attuazione dell'azione con riferimento a tutti gli indicatori (procedurali, finanziari, di risultato) previsti;
- operare la corretta tenuta del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
- verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- acquisire, per la conservazione, tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli;

- comunicare le irregolarità riscontrate al Dirigente del Servizio competente, al RdA e alla struttura competente presso l'AdG, nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti comunitarie delle disposizioni stabilite dall'AdG per la comunicazione delle irregolarità;
- attivare le procedure di recupero nei confronti dei Beneficiari degli importi indebitamente versati, con riferimento agli esiti delle attività di controllo, dandone comunicazione al RdA ed al Dirigente del Servizio competente.
- 2. L'incarico di RdG è affidato dal Dirigente del Servizio competente a dipendenti appartenenti alla categoria D, e coincide con Posizioni Organizzative, ovvero con posizioni di responsabilità almeno equivalenti, attribuite secondo le modalità procedurali stabilite per l'assegnazione di posizioni organizzative, incardinati presso l'Area Politiche per lo Sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione Servizi Autorità di Gestione PO FSE, Politiche per Lavoro e Formazione Professionale della Regione Puglia.

La spesa relativa al trattamento economico dei RdG potrà essere garantita dalle risorse dell'Asse VI - Assistenza Tecnica del P.O. Puglia FSE 2007/2013.

3. In caso di mancato raggiungimento dei risultati assegnati al RdG, valutati secondo le procedure e modalità stabilite per la valutazione delle posizioni organizzative, in quanto compatibili, il Dirigente del Servizio competente, sentita l'AdG, può revocare la nomina a RdG, dandone pronta comunicazione al Servizio Personale.

Art. 5

Controlli di primo livello

- 1. L'AdG si avvale di personale adibito in via esclusiva alle attività di controllo di primo livello, ai sensi dell'art. 60 lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e s.m.i. e dell'art. 13.2 del Reg. (CE) n. 1828/2006 e s.m.i., con i seguenti compiti:
- sopralluoghi ispettivi tecnici, didattici, amministrativi e contabili presso centri e sedi di svolgimento delle attività finanziate sull'intero territorio regionale, sia per gli interventi a titolarità della Regione che delle Province in qualità di Organismi Intermedi, ovvero presso le sedi dell'AdG/Servizi Regionali competenti e delle Province, in qualità di Beneficiari, secondo specifiche disposizioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE in attuazione della normativa nazionale e comunitaria e dei regolamenti regionali vigenti;
- verifiche amministrative documentali sulle rendicontazioni di spesa presentate dai beneficiari;
- attività di studio della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

In tale ambito è individuata una funzione di coordinamento delle attività di controllo di primo livello, con compiti di programmazione, coordinamento e supporto delle attività di controllo affidate al Servizio anche con riferimento alla definizione e adozione di strumenti per l'efficacia e l'efficienza del sistema di controllo adottato dall'AdG. Tale incarico è affidato, dal Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, a dipendenti appartenenti alla categoria D ed è equiparato a Posizioni Organizzative o Alte Professionalità in ragione del grado di responsabilità affidata ed alla complessità del ruolo ricoperto.

Art. 6

Affidamento interventi specifici

ad altri Servizi della Regione Puglia

Per interventi specifici l'AdG, sentiti i Direttori d'Area interessati, può affidare uno o più interventi specifici a Servizi della Regione Puglia diversi dai Servizi Politiche per il Lavoro e e Formazione Professionale.

Organismi Intermedi (O.I.)

- 1. Per l'attuazione, totale o parziale, di uno o più interventi, afferenti a uno o più Assi, la Giunta Regionale, su proposta dell'AdG, può individuare Organismi Intermedi.
- 2. La definizione puntuale delle funzioni e dei compiti, tra quelli indicati nei precedenti articoli per i RdA e RdG, attribuite agli Organismi Intermedi individuati è contenuta, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1828/2006, in specifiche intese assunte in Accordi i cui schemi vengono approvati dalla Giunta Regionale regolanti i rapporti, con riferimento ai reciproci obblighi, impegni e responsabilità, tra AdG e l'Organismo Intermedio individuato.
- 3. Gli Accordi di cui al precedente punto 2 disciplinano, altresì, le procedure relative alla revoca e/o decadenza dello stesso rapporto convenzionale in caso di inerzia o di mancato perseguimento dei risultati di servizio programmati da parte dell'Organismo Intermedio.
- 4. In particolare, la Regione Puglia, con l'art. 22 della L.R. n. 15 del 07/08/2002 "Riforma della formazione professionale", ha provveduto ad individuare le amministrazioni provinciali quali soggetti delegati alla realizzazione di parte delle attività di formazione professionale finanziate a valere sulle risorse del P.O. FSE 2007/2013. Il processo di delega è disciplinato dall'art. 2 della L.R. 2 novembre 2006, n. 32, che stabilisce che, a partire dalle attività previste dalla programmazione 2007/2013, l'affidamento a soggetti pubblici e privati dello svolgimento di attività di formazione e orientamento professionale, con esclusione di quelle di competenza esclusiva della Regione Puglia, viene determinato dalle Province attraverso periodici avvisi pubblici.
- 5. Con Deliberazione n. 1575 del 04/09/2008, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "P.O. Puglia FSE 2007/2013: Atto di programmazione per l'attuazione degli interventi di competenza regionale e per il conferimento di funzioni alle Province pugliesi", la Giunta Regionale, d'intesa con le Province, ha dato attuazione all'art. 2 della L.R. n. 32/2006, conferendo alle Province pugliesi funzioni nell'ambito del P.O. Puglia FSE 2007/2013 e relative risorse.
- 6. Con Deliberazione n. 1994 del 28/10/2008 avente ad oggetto: "P.O. Puglia FSE 2007/2013: Individuazione Organismi Intermedi e approvazione dello Schema di Accordo tra Regione Puglia (AdG) e Province/Organismi Intermedi (O.I.). Inserimento O.I. tra i membri del Comitato di Sorveglianza" si è provveduto a rendere operativo tale conferimento di funzioni.
- 7. Successivamente sono stati siglati gli Accordi tra Adg e 0.I. ai sensi e per gli effetti del paragrafo 5.2.6 del P.O. Puglia FSE 2007-2013 e degli articoli 2, punto 6) e 59 punto 2) del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

TITOLO II CERTIFICAZIONE

Art. 8

Autorità di Certificazione

- 1. L'Autorità di Certificazione (di seguito denominata AdC), unica struttura regionale deputata alla certificazione delle spese dei diversi programmi operativi regionali per l'utilizzazione dei fondi comunitari, assicura lo svolgimento, curandone la puntuale esecuzione, dei compiti richiesti dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, come integrati dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, e secondo i contenuti specificati nel punto 5.1.2 del P.O. FSE 2007-2013.
- 2. L'incarico di AdC è conferito dalla Giunta Regionale al Dirigente dell'Ufficio Autorità di Certificazione, incardinato, a seguito della DD n. 53 del 23/11/2012, nell'Area Finanza e controlli della Regione Puglia.
- 3. L'AdC è deputata, in particolare, ai rapporti con la Commissione europea e con le amministrazioni dello Stato per la dichiarazione certificata delle spese e relative attività di verifica e per l'inoltro delle domande di pagamento; alle relazioni con l'AdG e con l'Autorità di Audit di cui al successivo art. 7; alla gestione della contabilità informatizzata delle spese rendicontate dall'AdG e certificate alla Commissione

e degli importi recuperatili e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione.

4. L'AdC opera mediante le proprie strutture, articolate in relazione ai diversi compiti rivenienti dall'attuazione dei diversi programmi operativi regionali, avvalendosi - ove necessario - di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.

TITOLO III AUDIT

Art. 9

Autorità di Audit

- 1. L'Autorità di Audit (di seguito denominata AdA), unica struttura regionale deputata all'audit dei diversi programmi operativi regionali per l'utilizzazione dei fondi comunitari, assicura lo svolgimento, curandone la puntuale esecuzione, dei compiti richiesti dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, come integrati dal Regolamento (CE) n. 1828/2006, secondo i contenuti specificati nel punto 5.1.3 del P.O. FSE 2007-2013.
- 2. L'AdA è collocata nell'Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie che, a seguito della determinazione n. 20 del 16/05/2013 del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, risulta incardinato alle dirette dipendenze della struttura del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale.
- 3. L'AdA è deputata, in particolare, allo svolgimento dei compiti di accertamento dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo e relativa formale espressione di parere; di verifica su base campionaria delle spese dichiarate; di rapporto con la Commissione europea e con le amministrazioni dello Stato; di rapporto con l'AdG e con l'AdC; di dichiarazione di chiusura parziale o definitiva del P.O. nel rispetto delle disposizioni dei vigenti regolamenti comunitari.
- 4. L'AdA opera mediante le proprie strutture articolate in relazione ai diversi compiti rivenienti dall'attuazione dei diversi programmi operativi regionali, e avvalendosi ove necessario di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.

TITOLO IV APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ORIZZONTALI

Art. 10

Integrazione componente ambientale

- 1. Data la natura del Fondo Sociale Europeo, che si concentra su operazioni di natura immateriale legate allo sviluppo delle risorse umane, il P.O. FSE 2007-2013 di norma realizza operazioni suscettibili di produrre effetti ambientali significativi, come progetti infrastrutturali, in particolare quelli elencati negli allegati I e II della Direttiva 85/337/EEC come modificata. Qualora fossero previsti progetti infrastrutturali, in particolare nell'ambito della clausola di flessibilità dell'articolo 34.2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, la necessità di una Valutazione Ambientale Strategica sarebbe rivista. Di conseguenza, l'AdG considera e le autorità nazionali concordano che non vi stata
- 2. Tale circostanza non pregiudica eventuali determinazioni di screening che fossero considerate necessarie in base alle leggi nazionali o ad altre misure per l'attuazione della Direttiva 2001/42/CE.

la necessità di una Valutazione Ambientale Strategica per il P.O. FSE 2007-2013.

Soltanto in tal caso:

- 3. L'Autorità Ambientale (di seguito denominata AA) opera per assicurare l'integrazione della componente ambientale, nel quadro dello sviluppo sostenibile, in conformità quanto stabilito dall'articolo 17 dal Regolamento (CE) n. 1083/2006, e secondo i contenuti indicati nel P.O. FSE 2007-2013.
- 4. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi assegnati, l'AdG, i Dirigenti dei Servizi competenti, i Responsabili di Asse e i Responsabili di Gestione, ognuno per quanto di ragione, comunicano all'AA, preventivamente e comunque 7 giorni lavorativi prima della definitiva adozione, i documenti programmatici e di indirizzo, le proposte di bando e le relazioni periodiche da presentare a organismi e comitati.
- 5. L'AA adotta eventuali pareri, osservazioni e/o proposte su quanto comunicato entro i termini di definitiva adozione dell'atto e l'AdG, i Dirigenti dei Servizi competenti, i Responsabili di Asse e i Responsabili di Gestione, ognuno per quanto di ragione, sono tenuti a pronunciarsi sui pareri, osservazioni e/o proposte pervenuti dall'AA.
- 6. L'AA ha titolo ad accedere a tutta la documentazione tecnica relativa alle attività, relazioni, bandi di gara e progetti finanziati del P.O. FSE 2007-2013, anche al fine di rendere i pareri, le osservazioni e le proposte di cui al comma precedente.
- 7. L'AA svolge tutta la sua attività in uno spirito di leale e fruttuosa collaborazione, assicurando, ove richiesta, la diretta collaborazione nella fase di predisposizione dei documenti di cui al precedente punto 2 e adotta, ove necessario, documenti di orientamento e linee di indirizzo a supporto dell'AdG e di tutti i responsabili dell'attuazione.
- 8. L'incarico di AA è conferito dalla Giunta Regionale al Dirigente del Servizio Ecologia il quale assume tutte le determinazioni organizzative necessarie ad assicurare quanto innanzi stabilito, avvalendosi ove necessario di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e affidamento dei servizi.

Art. 11

Pari opportunità

- 1. Il Referente per le Pari Opportunità, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 16 dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 e al punto 5.4.1 del P.O. FSE 2007-2013, assicura che gli obiettivi del PD. FSE 2007-2013 sono perseguiti nel rispetto del principio della parità di genere e nella prevenzione di ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità. l'età o l'orientamento sessuale.
- 2. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi assegnati, l'AdG, i Dirigenti dei Servizi competenti, e i RdA, ognuno per quanto di ragione, definiscono preventivamente con il Referente per le Pari Opportunità gli interventi maggiormente suscettibili di incidere sui temi delle pari opportunità e con riferimento a queste ultime, unitamente ai relativi RdG, comunicano allo stesso Referente preventivamente e comunque 7 giorni lavorativi prima della definitiva adozione, i documenti programmatici e di indirizzo, le proposte di bando e le relazioni periodiche da presentare a organismi e comitati.
- 3. Il Referente per le Pari Opportunità adotta eventuali pareri, osservazioni e/o proposte su quanto comunicato entro i termini di definitiva adozione dell'atto e l'AdG, i Dirigenti dei Servizi competenti, i RdA e i RdG, ognuno per quanto di ragione, sono tenuti a pronunciarsi sui pareri, osservazioni e/o proposte pervenuti dal l'AA.
- 4. Il Referente per le Pari Opportunità è legittimato ad accedere a tutta la documentazione tecnica relativa alle attività, relazioni, bandi di gara e progetti finanziati del P.O. FSE 2007-2013, anche al fine di rendere i pareri, le osservazioni e le proposte di cui al comma precedente.
- 5. Il Referente per le Pari Opportunità svolge tutta la sua attività in uno spirito di leale e fruttuosa collaborazione, assicurando, ove richiesta, la diretta collaborazione nella fase di predisposizione dei

documenti di cui al precedente comma 2 e adotta, ove necessario, documenti di orientamento e linee di indirizzo a supporto dell'AdG e di tutti i responsabili dell'attuazione.

- 6. L'incarico di Referente per le Pari Opportunità è assegnato dalla Giunta Regionale, sentita la Conferenza di Direzione, su proposta d'intesa dei Direttori delle Aree di Coordinamento "Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità" e "Politiche per lo Sviluppo economico, il lavoro e l'innovazione" nell'ambito dei dirigenti afferenti alle aree dei proponenti.
- 7. Il Referente per le Pari Opportunità opera avvalendosi di una struttura all'uopo costituita incardinata in una delle Aree di Coordinamento sopra definite, nonché ove necessario di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.

Art. 12

Partenariato

- 1. Il Responsabile dei rapporti con il Partenariato opera per garantire l'attuazione del P.O. nel rispetto delle previsioni del punto 5.4.2 del P.O. FSE 2007 2013.
- 2. Il Responsabile dei rapporti con il Partenariato per l'attuazione del P.O., per lo svolgimento del la specifica funzione, opera avvalendosi di una struttura all'uopo costituita, funzionalmente collocata nell'AdG anche se incardinata in un Area di coordinamento diversa, nonché ove necessario di specifiche figure o di servizi qualificati esterni all'amministrazione regionale, individuati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di collaborazioni lavorative e di affidamento dei servizi.
- 3. In caso di mancato raggiungimento dei risultati assegnati da parte del Responsabile dei rapporti con il Partenariato, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del presente decreto.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Disposizioni finali

- 1. Gli incarichi e le attività connessi all'attuazione del P.O. Puglia FSE 2007-2013 possono essere compensati, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1083/2006, e del Regolamento (CE) n. 1828/2006, con risorse totalmente o parzialmente a carico del FSE e possono essere affidati a soggetti esterni, secondo le procedure e le modalità ordinarie.
- 2. Ove l'incarico temporaneo connesso all'attuazione del P.O. Puglia FSE 2007-2013 consista in un incarico di natura dirigenziale, l'attribuzione a soggetti esterni avviene secondo le procedure stabilite nel presente decreto e nel DPGR n. 161/2008.
- 3. Ai soggetti individuati dal presente atto AdG, RdA (in caso di funzione ricoperta da dirigente), AdC, AdA, AA e Referente per le Pari Opportunità, si applicano le disposizioni, legali e contrattuali, valevoli per i dirigenti regionali, in quanto compatibili.
- 4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 5. Il presente provvedimento, composto da n. 14 facciate è adottato in unico originale.

Bari, lì 24 settembre 2013	
VENDOLA	